

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1184-A

Relazione orale

Relatore BOREA

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 30 luglio 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria

d'iniziativa dei senatori MEDURI, D'IPPOLITO VITALE, CRINÒ,
BEVILACQUA, GENTILE, NOCCO, VERALDI, FLORINO,
PEDRIZZI, VALDITARA, BUCCIERO, SPECCHIA, BATTAGLIA
Antonio, TOFANI, BONGIORNO, COLLINO, CURTO, DANIELI
Paolo, DE CORATO, DEMASI, MAGNALBÒ, GRILLOTTI,
KAPPLER, MUGNAI, MULAS, PELLICINI, RAGNO,
ZAPPACOSTA, SEMERARO e DELOGU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2002

INDICE

Pareri della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

sul disegno di legge

8 maggio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti

15 luglio 2003

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.1, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare che viene proposta l'abrogazione di un principio di una delega che ha già trovato attuazione. Esprime, inoltre, parere non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MEDURI ED ALTRI

—

Art. 1.

(Carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricomprendere il personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto (direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Carriera dirigenziale penitenziaria)**Identico*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata, articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati, in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilità assunte, dei percorsi di formazione seguiti;

f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli inca-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ricchi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

g) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilità;

h) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'amministrazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

Art. 2.

(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È, altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Natura del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

Identico

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, le previsioni di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.

3. Alla copertura dei posti dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, dei posti determinati con le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo medesimo, nonché di quelli determinati con le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvede con le modalità di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 22-*ter*, comma 3, e 23, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, previa ripartizione di tali posti fra le diverse categorie di personale contemplate dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 febbraio 1992, in base alle esigenze dell'Amministrazione penitenziaria.

4. Il rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria resta disciplinato ai sensi della presente legge e dei decreti legislativi da emanare in applicazione dell'articolo 1 della legge stessa. Ad esso non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, in fase di prima attuazione e per le immediate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione penitenziaria, il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nella posizione economica C3, già appartenente ai profili professionali di direttore coordinatore di istituto penitenziario, di direttore medico coordinatore e di direttore coordinatore di servizio sociale dell'Amministrazione penitenziaria, ai quali hanno avuto accesso mediante concorso pubblico, nonché gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, sono nominati dirigenti secondo la posizione occupata da ciascuno nel rispettivo ruolo, in considerazione della esperienza professionale maturata nel settore avendo già svolto funzioni riconosciute di livello dirigenziale.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il personale non inquadrato nella posizione economica C3 delle medesime figure professionali indicate al comma 1 del presente articolo consegue l'inquadramento nella posizione economica superiore, in relazione alle vacanze determinate nel ruolo, secondo la posizione nello stesso occupata.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale nominato dirigente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e del personale già appartenente alle medesime qualifiche dirigenziali è regolato dalle disposizioni previste per il personale statale in regime di diritto pubblico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le lettere *a), b), c)* ed *l)* sono abrogate.

5. Al rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dalla presente legge non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di euro 6.000.000. Al relativo onere si provvede:

a) per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.